



STATUTO DELL'Animal SOS

Approvato dalla Assemblea Straordinaria e dei Soci
svoltasi in Carmagnola (TO), il 03 febbraio 2011

FINALITA' ED ORDINAMENTO

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede ed ordinamento

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, l'Organizzazione di volontariato denominata Animal SOS con sede legale nel Comune di Carmagnola (TO). Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art 9, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
2. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Generale con la maggioranza prevista all'articolo 23.
3. L'Animal SOS può istituire proprie sedi periferiche denominate Sezioni, le quali perseguono in ambito locale e con riferimento al territorio di competenza, gli scopi sociali dell'Ente, realizzando iniziative ed attività in conformità alle deliberazioni ed alle direttive degli organi sociali.
4. Le sedi periferiche costituiscono esclusivamente articolazioni territoriali dell'Ente con autonomia progettuale e organizzativa entro i limiti delle determinazioni degli organi sociali, senza alcuna attribuzione di autonomia giuridica, patrimoniale e contrattuale. Ogni sede periferica ha un proprio Responsabile ed è dotata di un Regolamento organizzativo approvato dal Consiglio Direttivo.
5. Lo svolgimento delle attività dell'Ente è altresì disciplinato dai Regolamenti applicativi, redatti in conformità ai principi ed alle norme contenuti nel presente Statuto.
6. L'ordinamento dell'Ente è volto a garantire a tutti gli aderenti una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di adesione, la non temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed a prevedere per tutti gli associati maggiori di età il diritto di voto per le questioni attinenti lo Statuto ed i regolamenti, i bilanci, nonché per la nomina degli organi dirigenti dell'Ente.
7. Le votazioni concernenti persone, nonché quelle relative alle elezioni dei componenti degli organi sociali, sono effettuate a scrutinio segreto.
8. Tutte le votazioni degli organi, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei votanti.
9. Tutte le riunioni degli organi sociali si svolgono in seduta riservata, salvo diversa decisione di chi le presiede.
10. Nel caso di dimissioni dalle cariche elettive previste dal presente Statuto, i dimissionari permangono nella funzione sino all'insediamento dei successori, ma esclusivamente per il disbrigo degli affari correnti o delle questioni urgenti, salvo quanto previsto all'articolo 9.
11. L'iscritto che dovesse perdere la qualifica di socio decade automaticamente da qualsiasi carica sociale eventualmente detenuta.

Articolo 2

Finalità sociali ed attività

1. Animal SOS è un'associazione apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro la quale ispirandosi ai principi della solidarietà sociale si prefigge come scopo di:
 - a) provvedere alla protezione degli animali, all'affermazione dei loro diritti, alla difesa della biodiversità ed alla connessa tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) svolgere attività a tutela dei diritti degli animali, sensibilizzando sul loro sfruttamento e maltrattamento, attraverso la promozione, anche con azione educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, della solidarietà, del volontariato e dell'aggregazione sociale e lo svolgimento di attività culturali, nelle più svariate forme, quali strumenti per innalzare il livello culturale dell'uomo onde ottenere il rispetto e la protezione degli animali e del loro habitat.

L'associazione potrà, inoltre, organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici per studenti e docenti, dibattiti, manifestazioni, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, e mostre;

c) stipulare convenzioni con enti pubblici per la gestione di progetti di sterilizzazione;

d) collaborare con gli enti preposti dalle norme vigenti alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio faunistico e dell'ambiente;

e) promuovere il perfezionamento della normativa attinente ai settori rientranti nel proprio ambito di attività.

Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione si impegna a promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, telematica, invio di stampati e pubblicazioni (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui fini seguiti dalla Associazione;

f) curare l'istituzione e la gestione di strutture di assistenza e ricovero di animali e di tutela degli ecosistemi naturali, contribuendo con ciò anche a far fronte alle esigenze di assistenza sanitaria e di fornitura di prestazioni e servizi alla collettività per le finalità connesse al presente statuto.

g) Gestire progetti di adozioni di animali in difficoltà, soccorrendo e riallocando animali randagi presso famiglie disposte ad accoglierli;

h) Gestione di colonie feline e relative sterilizzazioni al fine di contenere il fenomeno del randagismo;

i) attività di assistenza presso i canili ed i rifugi presenti sul territorio, conducendo i cani fuori dalle recinzioni e monitorando il loro stato di salute;

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, principalmente nell'ambito del territorio della regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4. L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Articolo 3

Scopo solidaristico

1. L'Animal SOS è un'associazione animalista, non ha finalità di lucro e pertanto tutte le sue attività sono esercitate per fini di solidarietà sociale e conformemente alla vigente normativa in materia di organizzazioni prive di finalità lucrative, comunque denominate. A tale fine, in particolare:

a) all'Ente è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitale, durante la vita dell'Ente medesimo;

b) l'Ente ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali;

c) l'Ente non può svolgere attività diverse da quelle indicate all'articolo 2;

d) tutte le cariche previste nell'ordinamento dell'Animal SOS non sono retribuite.

Articolo 4

Esercizio finanziario

1. L'anno finanziario dell'Associazione inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

2.

Bilancio	Consuntivo:
----------	-------------

a) il Bilancio Consuntivo dell'Associazione riporta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, indicando tutte le entrate e le uscite relative al periodo di un anno;

b) il Bilancio Consuntivo delle Sedi Territoriali viene redatto da ogni singola Sede Territoriale e inviato annualmente al Consiglio Direttivo, in base alla documentazione giustificativa entro il 15 aprile;

c) il Bilancio Consuntivo dell'Associazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso la Sede 15 giorni prima della data dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni socio.

3. Documento di Programmazione delle Attività:

- a) il Documento di Programmazione delle Attività è un documento di indirizzo politico ed economico delle attività dell'anno successivo;
- b) indica le principali aree di attività che l'associazione intende perseguire e una quantificazione delle risorse economiche necessarie;
- c) viene predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale.

ORGANI SOCIALI

Articolo 5 - organi dell'Ente

1. Gli organi dell'Ente sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario

GLI ORGANI DELIBERANTI

Articolo 6

L'Assemblea Generale - compiti e convocazione

1. Spetta alla Assemblea Generale la funzione di indirizzo dell'attività dell'Ente, attuata attraverso specifiche deliberazioni, sia relativamente al raggiungimento degli scopi sociali, sia per quanto concerne l'amministrazione del patrimonio.

3. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Ente, la ratifica del bilancio preventivo, e l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

Inoltre, l'Assemblea ordinaria:

- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l' eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera sui ricorsi avverso l'eventuale reiezione dell'istanza di ammissione;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

4. L'Assemblea Generale è convocata su iniziativa del Presidente, sentito il Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne facciano richiesta i 2/3 del Consiglio Direttivo o 1/10 dei Soci in regola con le quote sociali. In via straordinaria l'Assemblea generale è convocata per deliberare la revisione o la modificazione dello Statuto e per lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, nonché per la trattazione di ogni argomento per il quale si ravvisi necessità o urgenza.

5. La convocazione della Assemblea Generale per la elezione degli organi sociali in scadenza è effettuata trenta giorni prima della cessazione della carica; la convocazione per la sostituzione di quelli dimissionari o mancanti è effettuata entro quindici giorni dalla data.

6. L'Assemblea Generale è indetta in prima e, ove necessaria, in seconda convocazione. In prima convocazione, la riunione è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione - da tenersi con almeno 24 ore di distanza dalla prima - è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

7. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno è pubblicato nella rivista dell'Ente e sugli altri mezzi di informazione interna ed inviato agli

aventi titolo a partecipare con lettera semplice, entrambi da consegnare all'organizzazione incaricata del recapito trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Presidente.

Articolo 7

L'Assemblea Generale - composizione e funzionamento

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci aventi diritto all'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 15.
2. Il diritto di voto può essere esercitato direttamente o mediante attribuzione di delega scritta, in forma semplice, ad altro socio avente diritto di voto. Ciascun Socio può ricevere al massimo due deleghe.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
4. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, salvo quanto previsto all'articolo 1.
5. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non votano.
6. I deliberati assembleari sono sollecitamente portati a conoscenza di tutti i Soci tramite pubblicazione, a cura del Presidente, sulla rivista dell'Ente e sugli altri mezzi di informazione interna.
7. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente.
8. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo - compiti e convocazione

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo politico-gestionale e di garanzia dell'Ente. Esso opera in conformità alle linee guida fornite dai deliberati dell'Assemblea Generale dei Soci e sulla base delle proprie iniziative ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea Generale.
2. A tal fine il Consiglio Direttivo, in particolare:
 - a) predispone il bilancio preventivo dell'Ente e, in tale ambito, individua le principali attività ed iniziative da svolgere nell'anno successivo;
 - b) elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il tesoriere ed il segretario;
 - c) propone il programma di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione;
 - d) riceve, delibera e attua le mozioni approvate dall'Assemblea Generale;
 - e) predispone il bilancio consuntivo annuale;
 - f) può costituire Comitati di carattere tecnico-scientifico composti di associati e non, affinché attraverso il loro contributo professionale ed intellettuale l'Associazione possa meglio conseguire i suoi scopi;
 - g) stabilisce l'ammontare della quota sociale sottoponendola, come per gli eventuali contributi straordinari, all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - h) è direttamente responsabile delle assunzioni e dei licenziamenti del personale, dell'avvio e della cessazione delle prestazioni di lavoro autonomo;
 - i) controlla l'operato delle Sedi territoriali dell'associazione, per quanto riguarda l'aderenza alle finalità statutarie, alla missione e applicazione del programma di attività, la legalità degli atti e la buona amministrazione;
 - j) autorizza la costituzione delle Sedi territoriali, autorizza i relativi Responsabili e sottopone il tutto a ratifica assembleare;
 - k) delibera sulle domande di nuove adesioni e sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- l) provvede a mantenere il libro dei verbali delle proprie riunioni;
- s) svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, a rappresentare la Animal SOS nelle occasioni e nei luoghi opportuni.
- m) adotta i Regolamenti contabili, organizzativi ed amministrativi previsti dallo Statuto o comunque necessari, immediatamente efficaci, da sottoporre alla successiva ratifica da parte dell'Assemblea Generale;
- n) delibera, in base a quanto disposto dal Regolamento per l'organizzazione periferica, sulla proposta di chiusura delle Sezioni provvedendo, in tal caso, alla nomina del liquidatore, sottoponendo il tutto a ratifica assembleare;
- o) si esprime, con voto a maggioranza assoluta dei membri, sull'interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti;
- p) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- q) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno.

4. La convocazione è effettuata con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla data della riunione, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo può altresì essere convocato quando lo richieda 1/3 dei suoi membri.

6. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Presidente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo - composizione e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dalla Assemblea Generale, i quali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti fino a un massimo di 2 mandati consecutivi. Nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale può rieleggere i componenti uscenti.
2. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il posto vacante sarà occupato dal primo dei non eletti, se riveste ancora la qualità di Socio al momento della cessazione, entro il limite di 1/3 dei membri complessivi. Il membro subentrante resta in carica fino al termine del mandato originario di colui che ha sostituito.
3. Il Consiglio Direttivo decade ed il Presidente convoca l'Assemblea Generale per procedere al rinnovo dell'intero organo collegiale nel caso di:
 - a) cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, compresa la rinuncia, di un numero di membri superiore ad 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) impossibilità di procedere all'integrazione di membri cessati dalla carica, per qualsiasi motivo, compresa la rinuncia, per assenza di Soci non eletti;
 - c) contemporanea presentazione delle dimissioni da parte della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
4. In caso di parità di voti la carica di Consigliere Direttivo è assegnata al Socio più anziano di età. In caso di pari età, la carica è assegnata al Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente.
5. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, con la maggioranza assoluta, un Presidente che lo convoca, ne presiede i lavori, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina l'attività, un Vice Presidente ed un Segretario. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.
7. Il Consiglio Direttivo si dota di un Regolamento con il quale organizza autonomamente il proprio funzionamento.
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito e non dà diritto a compenso, salvo il rimborso di spese documentate eventualmente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

GLI ORGANI ESECUTIVI

Articolo 10 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, dura in carica quattro anni e può essere rieletto fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, ne dirige l'attività e ne sottoscrive gli atti, qualunque sia la natura di dette scritture e documenti, agendo in nome e per conto dell'Ente;
 - b) sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea Generale stabilendone l'ordine del giorno;
 - d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
 - e) provvede, congiuntamente al Tesoriere, a dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - f) è responsabile della attuazione della politica dell'Ente, secondo gli indirizzi fissati dall'Assemblea Generale e in base alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
3. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Ente.
4. In caso di temporaneo impedimento i poteri del Presidente sono assunti dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo per un periodo massimo di 6 mesi.
5. In caso di dimissioni, di assenza o di approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, di una mozione di sfiducia, i poteri del Presidente sono attribuiti al Vice Presidente sino alla elezione del nuovo Presidente.
6. La cessazione o decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, comporta l'immediata convocazione, da parte del Vice Presidente dell'Assemblea Generale per la elezione del nuovo Presidente, che resta in carica fino al termine del mandato originario del Presidente che ha sostituito.
7. Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti, che per categorie di atti.
8. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
9. La revoca può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificata dall'Assemblea.
10. Elezione e revoca sono deliberate a maggioranza assoluta.

Articolo 11 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente si occupa di monitorare il regolare funzionamento della struttura organizzativa e degli uffici dell'associazione.
2. Segue l'attuazione e la realizzazione dei piani di lavoro stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. La rappresentanza legale dell'associazione, tanto in giudizio quanto di fronte a terzi, spetta al Presidente e al Vice Presidente disgiuntamente tra loro.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Il Vice Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti, che per categorie di atti.
6. La revoca può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificata dall'Assemblea.
7. Elezione e revoca sono deliberate a maggioranza assoluta.

Articolo 12 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto, salvo il caso di cui al successivo comma 5, dal Consiglio Direttivo. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Tesoriere uscente.
2. Il Tesoriere:
 - a) amministra il patrimonio a disposizione dell'Ente ed è responsabile della sua corretta gestione;
 - b) gestisce le risorse economiche dell'Ente ed organizza le modalità tecniche ed operative per il loro più corretto ed efficace impiego;
 - c) presenta all'Assemblea Generale il conto consuntivo;
 - d) predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) propone al Consiglio Direttivo le iniziative di politica economica e finanziaria e quelle necessarie per la tutela del patrimonio sociale.

3. La carica di Tesoriere è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Ente.

4. In caso di temporaneo impedimento i poteri del Tesoriere sono attribuiti al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo per un periodo massimo di 6 mesi.

5. In caso di dimissioni, di assenza o di approvazione da parte del Consiglio Direttivo di una mozione di sfiducia, i poteri del Tesoriere sono attribuiti al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo sino alla elezione del nuovo.

6. La cessazione o decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, del Tesoriere, comporta la immediata convocazione, da parte del Presidente, dell'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Tesoriere. Il nuovo Tesoriere resta in carica fino alla scadenza del mandato originario del Tesoriere che ha sostituito.

7. Può aprire conti correnti bancari intestati all'associazione con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere.

Articolo 13 Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e svolge i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea e Consiglio Direttivo.

La carica di segretario è compatibile con quella di Vice Presidente.

I SOCI

Articolo 14 Tipologie di socio

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione oltre i soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. I Soci dell'Ente si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) ordinari;
- b) sostenitori;
- c) giovanili;
- d) onorari;

3. La quota annuale di iscrizione è determinata in sede di bilancio preventivo ed è deliberata dall'Assemblea. Tutte le quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

4. Sono Soci ordinari le persone fisiche maggiorenni di qualsiasi nazionalità che hanno fatto domanda scritta di ammissione, sottoscritto la quota associativa ed ottenuto l'accettazione.

5. Sono Soci sostenitori coloro i quali, oltre al pagamento della quota associativa, sostengono economicamente l'associazione;

6. Sono Soci giovanili le persone fisiche di qualsiasi nazionalità che risultino minorenni secondo le vigenti disposizioni di legge. I Soci giovanili non hanno diritto di voto.

7. Sono Soci onorari coloro ai quali sia conferita tale qualità con determinazione del Consiglio Direttivo per meriti speciali acquisiti nel campo della zoofilia o per altri motivi meritori eccezionali. Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, disciplina i criteri di conferimento della qualità di Socio onorario e la porta a conoscenza di tutti i Soci tramite pubblicazione sulla rivista dell'Ente e sugli altri mezzi di informazione interna.

Articolo 15 Elettorato attivo e passivo

1. Tutti i soci in regola con le quote sociali, ad eccezione di quelli giovanili, esercitano il diritto all'elettorato attivo e passivo con le modalità di cui al presente articolo.

2. Nelle Assemblee per l'elezione degli organi delle sedi periferiche di cui all'articolo 13, i soci esercitano direttamente e personalmente, l'elettorato attivo con le modalità previste dall'articolo 17, comma 5.

3. Nella Assemblea Generale i Soci esercitano l'elettorato attivo con le modalità previste dall'articolo 6.

Articolo 16 Adesione e dimissioni

1. L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota sociale presso la Sezione nella quale intende essere iscritto ovvero presso la Sede Centrale. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso, entro 1 mese dal ricevimento della relativa lettera all'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
3. Indipendentemente dalla Sezione a cui fanno riferimento, tutti i Soci risultano iscritti all'Animal SOS.
4. Gli iscritti che non abbiano dichiarato la sede periferica alla quale appartenere saranno iscritti nell'Albo dei soci della Sezione territorialmente competente per il Comune di residenza o, in mancanza, presso la Sezione più vicina.
5. L'iscrizione comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, nonché dei Regolamenti adottati in attuazione dello stesso.
6. Il Socio già iscritto, ha l'obbligo di rinnovare entro il 30 giugno di ciascun anno l'adesione all'Ente, tramite versamento della quota sociale per l'anno in corso. Il mancato rinnovo dell'iscrizione entro tale data comporta l'automatica decadenza dalla qualità di Socio trascorsi 2 mesi dall'eventuale sollecito scritto.
7. La dichiarazione esplicita di dimissioni dalla qualità di Socio deve essere comunicata alla Sezione nel cui Albo il Socio è iscritto. A seguito delle dimissioni o della decadenza il Socio non può pretendere la restituzione della quota e dei contributi versati né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.
8. Indipendentemente dal momento della iscrizione, essa è valida per l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) per il quale viene richiesta.

Articolo 17 Esclusione

1. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
 - b. per esclusione, deliberata dall'Assemblea, conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
 - c. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale entro i termini stabiliti dall'articolo 16;
 - d. per causa di morte.
2. Non può essere ammesso quale socio dell'Animal SOS e, se già risulta Socio, viene dichiarato decaduto, chiunque arrechi danno o pregiudizio, morale o materiale, alle attività ed al patrimonio dell'Ente. In particolare, a tal fine, si considerano dannose o pregiudizievoli :
 - a) l'adesione ad associazioni, enti ed organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità contrarie o incompatibili con le attività e gli scopi dell'Ente;
 - b) l'aver diffuso, con ogni mezzo, notizie, l'aver commesso atti o l'aver intrapreso iniziative, che siano tali da ledere il prestigio dell'associazione o degli organi dirigenti o che si pongano in conflitto con le deliberazioni assunte dagli organi sociali, o che disattendano le direttive adottate dal Consiglio Direttivo, ovvero siano in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti;
 - c) le azioni che, anche senza dolo, abbiano causato all'Ente danni economici e patrimoniali, ovvero particolari difficoltà gestionali.
3. I provvedimenti di esclusione e decadenza dalla qualità di socio, che devono essere sempre motivati, sono deliberati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Essi sono notificati all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento contestando per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo al socio facoltà di replica.
4. I provvedimenti, motivati, di esclusione e decadenza dalla qualità di socio sono immediatamente efficaci.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 18 Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- b) I soci sono obbligati:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 19

Attività economiche e patrimoniali dell'Ente

1. Ogni attività economica e patrimoniale è realizzata in nome e per conto dell'Ente, è ricondotta ad unicità e non può dar luogo a gestioni separate od autonome.
2. Il patrimonio dell'Ente è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.
3. Le entrate dell'Ente si articolano nelle seguenti categorie:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
4. L'andamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente relativamente a ciascun anno è rappresentata dal conto consuntivo predisposto, entro il mese di aprile, dal Tesoriere nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4 del presente Statuto e sottoposto all'approvazione della Assemblea Generale.
5. Nel conto consuntivo, sono rappresentate, in maniera articolata e secondo criteri di sistematicità ed omogeneità, distinguendo tra la gestione economica e quella patrimoniale, tutte le operazioni ordinarie e straordinarie realizzate dall'Ente nel corso dell'esercizio.
6. Il conto consuntivo è accompagnato da:
 - a) una relazione del Tesoriere, con la quale si illustrano le principali operazioni, attività, iniziative e progetti realizzate nel corso dell'anno considerato e si descrivono gli impieghi cui sono stati destinati i contributi pervenuti per specifici progetti o campagne;
 - b) i rendiconti specifici relativi alle attività poste in essere dalle singole sedi periferiche e dagli uffici centrali dell'Ente.
7. All'inizio di ciascun anno viene altresì predisposto e presentato dal Tesoriere al Consiglio Direttivo un bilancio preventivo, quale documento di programmazione dell'attività dell'Ente nell'anno successivo.
4. I beni patrimoniali che, per volontà del disponente, siano specificamente destinati ad una determinata Sezione non potranno essere alienati o trasferiti a terzi senza il consenso del Consiglio Direttivo della Sezione ed i proventi delle alienazioni, anche se assentite dal Consiglio Direttivo della Sezione, dovranno essere prioritariamente mantenuti a disposizione della stessa.

Articolo 20

Comitati tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che

l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

TRASFORMAZIONI SOCIALI

Articolo 21

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sociale sono deliberate dall'Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata con le modalità previste dall'articolo 6.
2. L'avviso di convocazione della Assemblea Generale straordinaria per le modifiche statutarie dovrà recare, oltre all'ordine del giorno, anche le proposte di modifica.
3. Le modifiche statutarie approvate obbligano tutti i Soci. Esse saranno tempestivamente portate a conoscenza di tutti i Soci tramite pubblicazione, a cura del Presidente, sulla rivista dell'Ente e sugli altri mezzi di informazione interna.

Articolo 22

Scioglimento dell'Ente

1. Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata con le modalità previste dall'articolo 6.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione, secondo quanto prescritto dall'articolo 7, del suo patrimonio, è necessario il voto favorevole dei 3/4 degli associati in regola con la quota associativa. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
4. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23

Rinvio alle norme

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.